

Nuova guida alle assunzioni a tempo indeterminato 2010/2011

di Libero Tassella

• I riferimenti normativi in premessa al DM 75/2010

- Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
- art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
- legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- la legge 3 maggio 1999, n.124;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto 29.11.2007
- legge 28 marzo 2003, N° 53, come modificata dalla legge 244 del 24 dicembre 2007
- decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143;
- decreto legislativo n. 59/2004;
- art. 2 commi 411 e seguenti legge 24.12.2007 n. 244;
- art. 64 decreto legge n. 112 del 25.6.2008; convertito dalla legge 143/2008
- art.1, c. 4 bis, del DL 135 del 25 settembre 2009 convertito con legge n° 167 del 24 novembre 2009
- decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n.333;
- art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui è stabilita la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed ATA per il triennio 2007-2009, rispettivamente, di 150.000 unità e di 20.000 unità;
- D.M. n. 75 del 10 agosto 2010;
- Allegato A al D.M. 75/2010.

• Le assunzioni a tempo indeterminato 2010/2011.

Ai sensi del DM n. 75 del 10.8.2010, il contingente di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo è ripartito in contingenti provinciali ed è definito proporzionalmente alla disponibilità dei posti vacanti e disponibili, censiti dal sistema informativo, dopo l'espletamento della mobilità 2010/2011; tenendo conto dell'esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio 2010/2011- 2011/2012- 2012/2013.

Il MIUR distribuisce i posti tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli uffici periferici il numero massimo di assunzioni effettuabili per l'a.s. 2010/2011.

La percentuale fissata quest'anno dal MIUR, da applicare alla disponibilità dei posti per le assunzioni 2010/2011, è meno del 20 % (19,2 %) in generale per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Il contingente di assunzioni, di cui all'art.1 del DM 75/2010, è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale risultante dalla complessiva revisione dell'ordinamento scolastico, dalla modifica dei curricula e dei relativi quadri orario di tutti gli ordini di scuola e in relazione alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità di cui al CCNI 16.02.2010, tenendo conto dell'esigenza di non creare soprannumero. Le assunzioni in ruolo sin

effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria di cui al CCNI 15.07.2010 e tenuto conto dell'esigenza prioritaria di accantonare una quota di posti pari all'entità del soprannumero.

Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente viene ripartito al 50% tra le graduatorie dei concorsi regionali per esami e titoli banditi nell'anno 1999 (D.D.G. 1999) - ovvero, in caso di mancata indizione, ai sensi della legge 124/99 art. 1 comma 4, tra le graduatorie dei precedenti concorsi provinciali a cattedre per esami e titoli - e le graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Anche per l'assunzione del personale educativo tutte le nomine sono effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento.

Nelle assunzioni previste sia dal concorso regionale per esami e titoli sia dalle graduatorie provinciali ad esaurimento, si tiene conto delle quote di riserva, secondo quanto previsto dagli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché della C.M. 248 del 17.11.2000

Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell'art.3 e nell'art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
Sentenza 11 settembre 2007 n. 19030

Con sentenza del 16 aprile 2004 la Corte d'appello di Firenze, confermava la statuizione n. 777/2002 del Tribunale di Pisa, con cui era stato riconosciuto il diritto, ai sensi della legge n. 68 del 1999, della signora C. S., orfana di genitore deceduto per causa di servizio, all'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato relativamente alla classe di lingua e letteratura inglese A/346 a partire dall'anno scolastico 2001/2002.

La Corte territoriale - disattesa in primo luogo la eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica - rigettava la tesi del medesimo Ministero per cui risultando l'interessata inserita nella terza fascia di cui alla legge 333/2001, non poteva essere preferita, nell'assunzione, ai candidati collocati in prima fascia, dalla quale si era attinto per le classi di concorso A/345 e A/346 sul rilievo che la suddivisione dell'unica graduatoria provinciale in scaglioni suddivisi in fasce in base al solo dato temporale di ottenimento dell'idoneità (art. 1 legge 333/2001), non poteva essere di ostacolo al diritto degli appartenenti alle categorie protette ad essere preferiti in base al solo fatto della idoneità e della collocazione in graduatoria; nella specie era pacifico che la S. risultava la prima idonea appartenente alla categoria protetta, da assumere per il raggiungimento della quota di riserva.

Avverso detta sentenza il Ministero soccombente propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste la S. con controricorso illustrato da memoria.

Il primo motivo di ricorso concernente il difetto di giurisdizione, è stato già rigettato dalle sezioni unite di questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, come modificato dalla legge 124/99; di quest'ultima legge e dei decreti ministeriali 27.3.2000, 146/2000, nonché della legge 333/2001 di conversione del D.L. 255/2001 perché erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la graduatoria del comparto scuola è unica e che la ripartizione a scaglioni, attenendo ad esigenze estranee alla legge 68/99, non potrebbe costituire una forma di sbarramento dei diritti dei riservatari, mentre il Consiglio di Stato aveva invece affermato che la priorità riservata ai soggetti protetti opera nell'ambito dello scaglione di appartenenza e non invece con riguardo alla generalità dei soggetti inseriti in graduatoria, come confermato dall'art. 1 della citata legge 333/2001.

Il ricorso non merita accoglimento.

Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 4110 del 22/02/2007, decidendo un caso del tutto analogo a quello in esame, hanno affermato che, qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria, che viene formata in presenza dei requisiti di legge, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", ed hanno disatteso le argomentazioni del Ministero per cui le nomine degli appartenenti alle categorie protette rilevano solo all'interno di "ciascun scaglione" di appartenenza.

La Corte ha infatti rigettato il motivo di ricorso con cui si sosteneva che, se si fosse riconosciuta al riservista l'assunzione in ruolo, pur essendo lo stesso inserito nella terza fascia, si sarebbe finito per attribuire allo stesso il possesso dei requisiti richiesti agli aspiranti docenti di seconda fascia, con un loro pregiudizio in relazione alla ammissione in ruolo.

Fermo restando che in quel caso, come nel caso in esame, rimaneva da assegnare un posto di invalido, rimasto privo di copertura, per non essere incluse nella seconda fascia persone appartenenti alle classi protette, hanno affermato le sezioni unite che l'obbligo della pubblica amministrazione a ricoprire il posto riservato all'invalido non poteva in alcun modo essere eluso, atteso che non si configgeva né con il principio delle diverse graduatorie separate di merito (corrispondenti alla diverse fasce), né con il principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie, per essersi creata la necessità di assegnare un posto nella quota riservata e per non riscontrarsi nella fascia, superiore a quella in cui era collocato l'interessato, persone appartenenti alle categorie protette aventi, come tali, titolo per concorrervi.

Pertanto, ha soggiunto la Corte di legittimità, mentre l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti "riservati o non" da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di quella precedente della "stessa specie", è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti, mentre ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale, perché legittimerebbe - ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell'ultima fossero collocati uno o più disabili - una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3.

E' stato così disatteso il contrario principio espresso dalla sentenza della sezione lavoro n. 27600 del 29/12/2006, per cui la quota di riserva in favore dei disabili opererebbe nell'ambito delle singole fasce, perché il diritto di priorità nell'assunzione, in favore del docente disabile, non può che riguardare la graduatoria concorsuale della quale sia risultato vincitore.

La sentenza impugnata che si è attenuta al principio enunciato dalle sezioni unite si sottrae dunque a tutte le censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità, per cui il ricorso va rigettato.

Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

**Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in cancelleria l'11 settembre 2007.**

Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate ovvero per indisponibilità di posti o perchè le assunzioni determinerebbero la presenza di personale in soprannumero, è consentito, fermo restando il limite del contingente assegnato ad ogni provincia, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi.

Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso grado d'istruzione ivi compreso il sostegno.

Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto.

Per i posti di sostegno sarà prestata una particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altro ordine e grado, prima di destinarle ad incrementare i posti comuni (per le assunzioni su posto di sostegno si rinvia allo specifico paragrafo).

Le assunzioni in ruolo sono effettuate scorrendo le graduatorie dei concorsi ordinari, successivamente si passa allo scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Al personale docente neo-assunto a tempo indeterminato viene assegnata la sede provvisoria su posto di organico di diritto, al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva. Non è consentita l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2010/2011 nei confronti del personale neo assunto (comma 2 art. 7 CCNI 16.6.2008) e non può chiedere il trasferimento ad altra provincia prima del decorso dei tre anni scolastici, ivi compreso l'a.s. 2010/2011.

Nei paragrafi che seguono approfondiremo gli aspetti particolari della procedura relativa all'assunzione in ruolo del personale docente ed educativo per l'a.s. 2010/2011 e svilupperemo alcune tematiche ad essa connesse.

- **Quando il numero dei posti è dispari.**

Nel caso il numero dei posti disponibili sia dispari, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella tornata precedente con numero dispari di nomine.

- **Mancata assunzione in caso di unico posto.**

Resta esclusa la possibilità di assunzione in ruolo in presenza di un unico posto disponibile dopo le operazioni di mobilità 2010/2011.

- **Assunzioni in caso di graduatorie esaurite (da concorso o da graduatoria ad esaurimento).**

In caso di esaurimento delle graduatorie sopraindicate, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, è consentito destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie.

Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali esista da tempo la disponibilità di posto.

- **Nomine dalle graduatorie dei concorsi per esami e titoli regionali: la conferenza regionale di servizio.**

Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito, relative a concorsi svolti su base regionale, le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base della disponibilità complessive a livello regionale, si svolgono in apposita conferenza di servizio indetta dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale con la presenza di tutti i rappresentanti degli uffici scolastici provinciali interessati.

Nella conferenza di servizio agli aspiranti inclusi nella graduatoria regionale sarà prima assegnata la provincia di titolarità, quindi, a cura dell'USP della provincia assegnata, sarà attribuita, sull'organico di diritto, la sede di servizio per l'a.s. 2010/2011.

- **Assunzioni dalle graduatorie dei concorsi per esami e titoli provinciali ancora valide.**

Per i posti e per le classi di concorso, per cui non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie provinciali dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 124/1999; ad esempio per la classe di concorso A033 resta ancora valida la graduatoria del concorso bandito con DM 23.3.1990. Ovviamente i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 possono aspirare solo all'assunzione in ruolo per posti e cattedre della provincia nella cui graduatoria sono stati inseriti.

- **Effettuazione delle nomine dalle graduatorie provinciali ad esaurimento .**

Per quanto riguarda le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, che hanno valenza provinciale, l'individuazione degli aspiranti aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato è a cura dell'U.S.P. (Ufficio scolastico provinciale) competente per territorio.

I docenti inseriti in due province (si tratta di quei docenti che un tempo erano inseriti nelle graduatorie del doppio canale e ora nella prima fascia delle graduatorie ad esaurimento), ai sensi del D.M. 146/2000, mantengono l'iscrizione nella seconda provincia in caso di assunzione a tempo indeterminato nella prima.

- **Assunzione in regime di part time.**

Avendone i requisiti e le condizioni, nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, ai sensi del comma 1 dell'art. 39 del CCNL del 29.11.2007, il docente o il personale educativo all'atto dell'assunzione per l'a.s. 2010/2011 può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale con decorrenza 1.9.2010, preavvertendo l'USP all'atto dell'attribuzione della sede di appoggio per l'a.s. 2010/2011 e presentando l'istanza in tempi rapidi, alla direzione regionale USP della provincia di titolarità, per il tramite gerarchico del dirigente scolastico della scuola assegnata.

La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali, si può chiedere il ritorno al tempo normale per l'anno scolastico successivo, presentando domanda di revoca del part time entro il 15 marzo al competente USP, sempre per il tramite del dirigente scolastico della scuola di titolarità, è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata , ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l'orario part-time non superi la metà dell'orario pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e la decorrenza. Il tempo parziale può essere realizzato (cfr. comma 7 art. 39 CCNL 29.11.2007, art. 1 del D.lvo del 24.7.2003):

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, questa è la formula maggiormente richiesta, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs 25.2.2000, n. 61.

Di seguito si propone un modello di domanda con relative dichiarazioni.

All'Ufficio Scolastico Regionale per il/la

USP di

per il tramite del dirigente scolastico di/del

*Oggetto: richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
ins./prof., ai sensi dell'art. 3 dell' OM n. 446 del*

22.7.1997 così come integrato dall'art. 7 dell'OM n. 55 del 13.2.1998 e dell'art. 39 del CCNL 2006/2009.

Io sottoscritto/a nato/a a il
..... insegnante di classe di conc.
tipo di posto neo/a immesso in ruolo, in servizio per l'anno
scolastico 2010/2011 presso

CHIEDO,

ai sensi dell'art. 3 dell'OM n. 446 del 22.7.1997 così come integrato dall'art. 7 dell'OM n. 55 del 13.2.1998 e successive disposizioni e dell'art. 39 del CCNL 2006/2009, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza 1.9.2010 secondo la seguente tipologia contrassegnata da una crocetta

- tempo parziale orizzontale (su tutti i giorni lavorativi)**
- tempo parziale verticale (su non meno di tre giorni alla settimana).**
- tempo parziale misto di cui al d.lgs. n.61/2000**

A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità quanto segue:

la mia anzianità complessiva di servizio con contratto con contratto a tempo determinato è quella risultante dall'unità dichiarazione **(si veda di seguito allegato A)**;

sono in possesso dei seguenti titoli di precedenza (di seguito elencati e contrassegnati da una crocetta, previsti dall'art. 7, comma 4, del DPCM n. 117/1989, ulteriormente integrato dall'art. 1, comma 64, della legge 662/1996 in ordine di priorità (contrassegnare le sole situazioni possedute):

- portatore di disabilità o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie (per la documentazione si veda l'allegato B);
- persone a carico (indicare quali.....) per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11.2.1980 n. 18 (per la documentazione si veda l'allegato B);
- familiari (indicarli.....) a carico portatori di disabilità o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica, si veda l'allegato certificato medico della ASL o delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali;
- figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo (per la documentazione si veda, di seguito, **l'allegato B**);

- familiari che assistono persone portatrici di disabilità non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, si veda l'allegato certificato medico della ASL o delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali;
- genitori con n.....figli minori (per la documentazione si veda, di seguito, **l'allegato B**);
- aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di servizio (sottolineare solo la situazione che interessa), (per la documentazione si veda l'allegato B);
- esistenza di motivate esigenze di studio come da allegata documentazione,

Io sottoscritto/a, in caso di trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo, mi impegno a far rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o classe di concorso e a confermare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Allego alla presente domanda i seguenti atti, sopra menzionati:

Allegato A: dichiarazione circa l'anzianità complessiva di servizio;

Allegato B (eventuale) dichiarazione circa il possesso di titoli di precedenza;

le seguenti certificazioni (eventuali) circa le situazioni sopra indicate:

.....

Data:

Firma:

Allegato A
**(dichiarazione relativa all'anzianità di servizio d'insegnamento
 posseduta ai fini dell'istanza part-time)**

Io sottoscritto/a nato/a a il
 insegnante di classe di conc. tipo di posto
 in servizio per l'anno scolastico 2009/2010 presso
 a tempo indeterminato dall' 1 settembre 2010

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 3 del 16.1.2003 di possedere la seguente anzianità di servizio, ai

fini della valutazione dell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Anzianità di servizio non di ruolo riconosciuta o riconoscibile ai fini della progressione di carriera come dal seguente elenco: (si indicheranno gli anni scolastici non di ruolo interi prestati con il prescritto titolo di studio e quindi riconoscibili ai fini della carriera):

per un totale di anni

Data:

Firma:

Allegato B

(Dichiarazione relativa ai titoli di precedenza, utili ai fini dell'istanza di part-time)

Io sottoscritto/a nato/a a il
insegnante di classe di conc. tipo di posto
in servizio per l'anno scolastico 2009/2010 presso
a tempo indeterminato dall' 1 settembre 2010

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, ai fini della valutazione dell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 3 del 16.1.2003 di possedere i seguenti titoli di preferenza utili ai fini della valutazione dell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

Data..... Firma.....

• **Assunzione nella scuola primaria.**

All'atto dell'individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese (1), di seguito si propone un modello di dichiarazione. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2010/2011.

(1) Di seguito si elencano i requisiti per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: 1) superamento di concorso per esami e titoli a posti d'insegnante di scuola primaria con il superamento anche della prova facoltativa di lingua inglese; 2) superamento delle sessioni riservate per l'idoneità nella scuola primaria con il superamento della prova di lingua straniera inglese; 3) possesso dell' attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal ministero; 4) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in lingue straniere valida per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria; 5) possesso del certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio all'estero di almeno 5 anni prestato con collocamento fuori ruolo in paesi di lingua inglese.

Alla Direzione Scolastica Regionale del.....
Al Dirigente Coordinatore
dell'USP di

Il/La sottoscritto/a nato/a a prov (....) il.../.../..... e
residente a, domiciliato n.....,
tel...../..... cell..... email....., destinatario/a di
una nomina in ruolo nella scuola primaria per l'a.s. 2010/2011

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 28.12.2000 N. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16..1.2003 n. 3, di essere in possesso dei requisiti (1) per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria:

(specificare).....

.....

Data.....

Firma.....

Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il docente in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguita presso l'Opera Nazionale Montessori. All'atto della convocazione bisogna esibire il titolo.

- **Assunzione sui posti di sostegno.**

Per le assunzioni sui posti di sostegno, da effettuare nella scuola secondaria di primo e secondo grado sulla base di elenchi in cui confluiscono più classi di concorso e per cui si devono utilizzare le graduatorie di merito di concorsi precedenti su base provinciale (e graduatorie di merito su base regionale, di cui al DDG 1999), è formulato, da parte dei Direttori Regionali, un unico elenco (detto elenco prioritario) in cui sono collocati, nel rigoroso rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 e non reiterati nel 1999, e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nel 1999 che abbiano conseguito nell'un caso e nell'altro il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.DD.GG 31.3.1999 e 1.04.1999. I candidati dei concorsi ordinari banditi nel 1990 possono aspirare ai posti di sostegno della provincia nella cui graduatoria sono inseriti.

Nella scuola secondaria di secondo grado negli elenchi sono inclusi tutti i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali relative alle classi di concorso rientranti nelle quattro aree disciplinari di cui all'art. 4 del DM 26.4.1993, per la scuola secondaria di primo grado tutte le classi di concorso sono inserite in un'unica area disciplinare contrassegnata dalla sigla AD00.

I candidati indicati nel paragrafo precedente che abbiano conseguito il titolo di specializzazione dopo il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi ordinari, sono graduati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso e indipendentemente dalla data di conseguimento del titolo di specializzazione, in elenchi detti aggiuntivi, di cui all'art. 3 bis della legge 143/2004, compilati ai sensi delle istruzioni contenute nella nota ministeriale prot. 756 del 12.6.2006, per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2010/2011 si cita la confermata Nota del M.I.U.R. prot. n. 11139 del 29/5/2007. Gli elenchi, cosiddetti aggiuntivi, ai fini delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2010/2011, saranno utilizzati solo dopo l'assunzione di tutti gli aspiranti inseriti negli elenchi prioritari.

In tali elenchi possono essere inseriti anche i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno a seguito della partecipazione ai corsi speciali indetti con DM n. 21 del 9.2.2005 ovvero in moduli aggiuntivi del corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Per l'assunzione in ruolo su posti di sostegno, la ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all'interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

Per il personale docente destinatario di una nomina su posto di sostegno, relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola, permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto (nel conteggio entra l'a.s. 2010/2011). Ai fini del computo del quinquennio vale anche l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall'applicazione del decreto legge n. 255 del 3.7.2001,convertito in legge n. 333 del 20.8.2001, art. 1 comma 4-bis

I docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del DM 21/05, nonché i docenti di cui all'art.1 comma 2, lettera a),b),c) del DM 21/05 (si tratta di docenti già in possesso del titolo di specializzazione e che, privi dell'abilitazione, l'hanno conseguita con i corsi abilitanti , essendo in possesso del requisito di 360 gg. di servizio sul sostegno), i quali hanno chiesto l'inserimento negli elenchi di sostegno ai fini dell'immissione in ruolo; sono obbligati a stipulare, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del DM 21/05, il contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno, tale personale docente, in quanto espressamente obbligato dalla norma alla copertura dei posti di sostegno, non possono esercitare l'opzione di cui al paragrafo successivo.

L'accettazione o la rinuncia nell'ambito dell'a.s. 2010/2011 di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consente di conseguire, **ma solo** nello stesso a.s. 2010/2011, la nomina in ruolo su posto comune sulla base della medesima o di altra graduatoria, ad eccezione, come si è detto, degli aspiranti di cui al paragrafo precedente, obbligati dalla norma alla copertura di posti di sostegno.

Sulla validità dei titoli di sostegno si richiamano in particolare le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30.9.1999 concernente i diplomi di specializzazione, conseguiti ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 460 del 24.11.1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), di seguito analiticamente riportate nella nota redatta sulla scorta dei servizi redazionali di Raffaele Manzoni pubblicati sul periodico quindicinale Notizie della Scuola ed. Tecnodid Napoli(1)

I docenti convocati dalla graduatoria permanente, destinatari di contratti a tempo indeterminato su posto di sostegno, dovranno esibire in originale o in copia autenticata il titolo di specializzazione, le assunzioni saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del suddetto titolo, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 287/1999.

(1) Con la nota prot. 848 del 30.6.2006, il Ministero ha raccomandato di accertare, all'atto della nomina su posto di sostegno, la regolarità del titolo di specializzazione, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione conseguiti ai sensi del D.I. n.460/1998 ed in base alle disposizioni contenute nel D.M. n. 287/1999.

Sarà quindi necessario che, all'atto della stipula dei contratti a tempo indeterminato, gli UUSSPP controllino i certificati rilasciati in originale, ovvero effettuino verifiche d'ufficio in maniera puntuale per tutti i nominati direttamente presso le istituzioni universitarie che hanno rilasciato i titoli, e verifichino, per i titoli di specializzazione rilasciati ai sensi del DM 287/1999, i seguenti requisiti per il loro conseguimento che dovranno essere riportati sul diploma firmato dall'Organo competente:

- a) gli estremi della comunicazione del Provveditore agli Studi della provincia di svolgimento del corso sull'effettivo fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, sulla base della quale l'Università ha proceduto a istituire il corso di specializzazione;
- b) l'indicazione della scuola di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero della facoltà o dipartimento ove siano stati istituiti i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria presso il quale è stato attivato il corso di specializzazione;
- c) l'indicazione che il programma svolto nel corso è stato realizzato sulla base degli obiettivi formativi e secondo i contenuti previsti dal decreto del 27/6/1995, n. 226 del Ministro della Pubblica Istruzione;
- d) l'indicazione che le eventuali convenzioni stipulate dalle Università con enti o istituti specializzati, per quanto riguarda la conduzione didattica dei corsi, sono state poste in essere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 - comma 4 - della legge 104/1992.

Il diploma rilasciato in difformità di quanto indicato in precedenza non sarà ritenuto valido per l' insegnamento nelle aree disciplinari di sostegno nelle classi con alunni in situazione di handicap.

Il personale docente assunto su posto di sostegno ha l'obbligo di permanere per un quinquennio su tale tipologia di posto.

Ai sensi della C.M. n. 146 del 4.10.2001, l'accettazione o la rinuncia nell'ambito del medesimo anno scolastico di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno, consentono di conseguire nello stesso anno scolastico la nomina in ruolo su posto

comune sulla base della medesima o altra graduatoria, tale opzione non è esercitabile dal personale docente di cui al paragrafo seguente. (nota ministeriale prot. n. 971 del 13.7.2006).

Il personale docente in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito con i corsi speciali riservati di cui al DM 21/05 è obbligato a stipulare, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno. Tale obbligo è altresì previsto per il personale docente di cui all'art. 1 comma 2 lettera a),b),c) dello stesso D.M. 21/05 (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi abilitanti e hanno conseguito l'abilitazione in quanto avevano prestato 360 giorni di servizio sul sostegno).

- **Assunzione su posti speciali.**

Può essere nominato nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito solo il personale docente specializzato, inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento con l'obbligo di permanere su tale tipologia di posto per almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del DDG 16.3.2007.

- **Assunzione su posto di strumento musicale.**

Per quanto riguarda le assunzioni per la classe di strumento musicale 77/A, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono proporzionalmente ripartite tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia), secondo il criterio generale enunciato dall'art. 2 punto 1 del decreto di ripartizione dei posti.

- **Assunzione su posto di educatore.**

Anche le assunzioni in ruolo del personale educativo, limitate a poche realtà provinciali, sono effettuate ripartendole al 50% tra la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento.

Si procede alle nomine nei convitti e negli educandati secondo quanto prescritto dall'art. 4 ter, comma 3 della legge 333 del 20.8.2001, sotto riportato (1)

Nei convitti maschili si devono nominare solo educatori di sesso maschile, mentre nei convitti femminili solo istitutrici donne.

(1) La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile".

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 446 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 446 (Organici del personale educativo). - 1. (Art. 73, comma 1, legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutto l'art. 73 sostituisce l'art. 2, legge 8 agosto 1977, n. 595). I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto. 2. (Art. 4, commi 12 e 15, legge 24 dicembre 1993, n. 537). A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'art. 52. 3. (Coordinamento). I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 442, comma 4. 4. (Art. 73, comma 2, legge 20 maggio 1982, n. 270). Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate. 5. (Art. 73, comma 3, legge 20 maggio 1982, n. 270). La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto. 6. (Art. 73, comma 4, legge 20 maggio 1982, n. 270). Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro".

- **Accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato.**

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M n. 42/09, l'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province, in cui il candidato è iscritto, salvo che si tratti di candidato incluso in prima fascia in due diverse province. In tal caso in tal caso il candidato, se nominato in una delle due province di appartenenza o in una delle province opzionali collegate alla provincia di appartenenza, può mantenere per l'a.s. 2010/11 l'altra provincia di appartenenza. Gli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4 quinquies della legge 167/09 saranno operativi sulle graduatorie ad esaurimento prima dell'integrazione prevista per l'a.s. 2011/12. La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la decadenza dalla relativa graduatoria ad esaurimento nella predetta provincia, ma non comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso nelle altre province in cui il candidato è iscritto.

L'accettazione o la rinuncia nell'ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.18, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. Qualora l'accettazione riguardi l'assunzione 2010/11 e su posto di sostegno, la cancellazione viene effettuata per il prossimo anno scolastico dai corrispondenti elenchi di sostegno di tutte le province. Con effetto dall'a.s. 2011/2012, il candidato è cancellato anche dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune, da cui è derivata la posizione nell'elenco di sostegno, in tutte le province in cui risulta incluso. Se il candidato rinuncia all'assunzione su posto di sostegno, la cancellazione è limitata all'elenco del corrispondente posto di sostegno della provincia in cui il candidato ha ricevuto la proposta di assunzione. Per l'anno scolastico successivo la cancellazione sarà operativa anche su posto comune.

L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima o in altra provincia. In tal caso, l'ulteriore nomina avrà effetti giuridici per l'a.s. 2010/2011, con assunzione in servizio nel successivo anno scolastico.

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05, né nella stessa, né in altra provincia.

Pertanto, qualora accettino la proposta di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno, vengono cancellati, con effetto immediato, nella medesima provincia, dalla graduatoria di posto comune da cui è derivata la posizione nell'elenco di sostegno e dalle corrispondenti graduatorie di posto comune e dai correlati elenchi di sostegno in tutte le province in cui il candidato è incluso.

Se, invece, viene accettata prima la proposta di contratto a tempo indeterminato su posto comune in una provincia e poi viene proposto il contratto a tempo indeterminato per il sostegno in altra, il candidato ha la facoltà e non l'obbligo di accettare l'ulteriore proposta. Se accetta, rientra nelle situazioni disciplinate dal precedente capoverso. Qualora i candidati in questione, vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, rinuncino alla relativa proposta, la cancellazione è disposta sia dall'elenco di sostegno che dalla graduatoria di posto comune e, nel caso che la nomina riguardi la scuola secondaria di II grado, da tutte le graduatorie comprese nell'area disciplinare che abbia dato luogo alla proposta di nomina e per le quali abbiano conseguito i titoli abilitanti ex D.M.21/05.

La prima accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato per qualsiasi classe di concorso/posto, in qualsiasi provincia, comporta per l'aspirante l'obbligo della relativa assunzione in servizio per l'a.s.2010/2011.

Se viene accettata la proposta di contratto a tempo indeterminato conferita per la lingua inglese nella scuola primaria, la cancellazione dal posto comune è immediata.

In caso di più proposte di nomine in ruolo, fermo restando che la prima accettazione determina l'effettiva sede di servizio dell'aspirante per l'a.s. 2010/11, l'ultima accettazione assicura l'assunzione in servizio, nel successivo a.s. 2011/12, per la nuova classe di corso o posto.

- **Delega per l'accettazione della nomina a tempo indeterminato.**

In caso di impedimento a presenziare personalmente alle operazioni di assunzioni in ruolo, gli aspiranti possono delegare per l'accettazione della proposta di assunzione e della sede di servizio una persona di loro fiducia munita di copia del documento di riconoscimento del delegante. (vedi schema da noi proposto), ovvero possono delegare la stessa amministrazione, adattando opportunamente il modello di delega.

Alla Direzione Scolastica Regionale del.....
Al Dirigente Coordinatore
dell'USP di

Oggetto: delega per l'accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato e della sede di servizio per l' a.s. 2010/2011 ins/prof

Il/La sottoscritto/a nato/a a prov (....) il..../..../..... e residente a, domiciliato n....., tel...../..... cell..... email....., aspirante nella provincia di..... alla stipula di un contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia /primaria/secondaria di primo grado/ secondaria di secondo grado classe di concorso con il presente atto

DELEGA

il Sig./ laSig.ra nato/a a il residente a via/piazza (1)

a rappresentarlo/a per l'accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato e nella scelta della sede di servizio per l' a.s. 2010/2011, impegnandosi di conseguenza ad accettare incondizionatamente la scelta operata dal/la designato/a in virtù della presente delega.

Estremi del documento.....

Data.....

Firma.....

(1) Nel caso di delega a persona di propria fiducia, il delegato dovrà essere munito oltre che di un proprio documento di riconoscimento anche del documento di riconoscimento del delegante in originale o in copia autenticata, ovvero autenticata con autocertificazione, utilizzando la seguente dicitura da riportare sulla copia del documento " *Il/La sottoscritto/a..... nato/a a..... il..... dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 28.12.2000 N. 445,così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16..1.2003 n. 3, che la presente fotocopia formata da n. pag..... è conforme all'originale in suo possesso".*

• **Formalizzazione dell'assunzione a tempo indeterminato.**

Gli UU.SS.PP provvedono, per la provincia di competenza, a definire, con il docente individuato quale destinatario, la proposta di assunzione mediante contratto a tempo indeterminato e la relativa accettazione e all'assegnazione della sede di servizio scelta dagli interessati tra le disponibilità in organico di diritto; per la materiale stipula del contratto invece è delegato il Dirigente Scolastico dell'Istituto o della Scuola di assegnazione per l'a.s. 2010/2011.

Il Dirigente Scolastico provvederà all'acquisizione al S.I.M.P.I. dei dati relativi al contratto stipulato ed a curare tutti gli adempimenti consequenziali al fine della registrazione del contratto stesso da parte della competente Ragioneria Provinciale dello Stato ed alla liquidazione delle competenze da parte delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

• **Rinuncia alla nomina e scorrimento delle graduatorie.**

Per i posti che si dovessero rendere disponibili a seguito di rinuncia, sarà effettuato lo scorrimento della graduatoria interessata.

Per rinunciare alla nomina in ruolo, consigliamo di inviare un fax o un telegramma in tempi brevi, di seguito se ne propone uno schema da adattare, al fine di permettere che le operazioni di surroga procedano con la massima celerità.

Alla Direzione Scolastica Regionale
del.....

USP di.....

Il/la sottoscrittnato/a a.....il
individuato/a per l'anno scolastico 2010/2011 destinatario/a di un contratto a tempo indeterminato per la provincia di..... su posto di scuola dell'infanzia comune/sostegno/speciale, di scuola primaria comune/sostegno/speciale, di scuola secondaria di primo grado classe di concorso...../sostegno/speciale di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso...../sostegno/speciale, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di rinunciare all'assunzione a tempo indeterminato.

Data.....

Firma.....

- **Riserve di legge nelle assunzioni.**

Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12.3.1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti. Si tiene altresì conto della C.M. n. 248 del 7.11.2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva dei posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento si richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, n. 19030 dell'11.9.2007, quanto già riportato nel primo paragrafo della presente guida.

Al momento della convocazione per la stipula del contratto a tempo indeterminato i docenti riservisti dovranno esibire la certificazione relativa all'iscrizione alla massima occupazione.

Per la definizione delle quote di riserva sulle assunzioni da disporre occorre far riferimento, come si è detto, alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (in G.U. n. 68 del 27.3.1999) ed alla circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000, che riportiamo integralmente (1). La nuova Legge, entrata in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2000, ha abrogato completamente la Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni. Dette disposizioni sono innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva. Sarà pertanto utile riproporre in questa nostra guida le disposizioni in materia. Di seguito si propone un rapido excursus redatto, tenendo conto da servizi redazionali di Raffaele Manzoni sull'argomento e pubblicati sul periodico quindicinale *Notizie della Scuola* ed. Tecnodid Napoli.

- **Destinatari dei benefici.**

Le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie.

Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %. Tale menomazione della capacità lavorativa è accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali.

Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 %, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti.

Alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970 n. 382 con successive modificazioni e 26 maggio 1970 n. 381 con successive modificazioni. Si considerano non vedenti le persone colpite da cecità assoluta o con una residua capacità visiva di entrambi gli occhi non superiore ad un decimo con eventuale correzione, mentre sordomuti sono quelli colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni.

- **Disposizioni transitorie per gli orfani e categorie equiparate (art. 18 della Legge 68/1999).**

I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio, anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla Legge 68/99 e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981 n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale, con le modalità indicate precedentemente. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 68/99, gli invalidi del lavoro, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nei nuovi elenchi previsti dalla Legge.

- **Calcolo delle quote di riserva.**

Le riserve delle assunzioni vengono fatte nelle seguenti percentuali:

per le persone disabili, in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato, se si hanno più di 50 dipendenti. I lavoratori da assumere sono 2, se gli occupati sono da 36 a 50, viene assunto un solo lavoratore se gli

occupati sono da 15 a 35; per gli orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate, in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, è riservata la quota dell'1%.

La Legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, siano mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e siano altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali. Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della Legge n. 104/92.

- **Calcolo a livello provinciale.**

In ogni provincia, secondo le disposizioni applicative della Legge 68/99 introdotte dalla C.M. 248/2000, per ogni graduatoria provinciale di scuola materna ed elementare e nell'ambito del settore della secondaria e del personale A.T.A. nonché di quello educativo, per ogni classe di concorso e profilo professionale va calcolato il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al primo settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari. Qualora l'aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della Legge n. 68/98, mantenendo tuttavia in servizio, come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata.

Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie. Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50% tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

- **Assunzione dei disabili a prescindere dallo stato di disoccupazione.**

La disposizione di cui all'art. 16 della Legge prevede che l'assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all'art. 1 della Legge), una volta che sia risultato idoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa, in ciò innovando rispetto alla precedente disposizione di cui all'art. 19 della Legge n. 482/68, che prevedeva la presenza di tale condizione, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia al momento della successiva assunzione.

- **Insegnanti non vedenti.**

Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della Legge 20 maggio 1982 n. 270, beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla Legge, di una autonoma e ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

- **Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.**

Si rammenta che, in base alle disposizioni della Legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 2 comma 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288, i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990 n. 302, nonché coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri.

(1) **Circolare Ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000**

Oggetto: Legge n. 68 del 12 marzo 1999. Indicazioni applicative.

Com'è noto la legge indicata in oggetto, nell'abrogare esplicitamente la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, detta disposizioni innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva.

Alla data attuale, tuttavia, non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 20 della predetta legge mentre, le circolari applicative sin ora diramate dal Ministero del Lavoro, in quanto destinate in prevalenza alla risoluzione di problematiche concernenti l'impiego privato, non chiariscono, se non marginalmente, le concrete applicazioni alle procedure concorsuali nel pubblico impiego.

Nelle operazioni di competenza delle SS.LL. in materia di nomine a tempo indeterminato, sia nell'ambito delle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli, sia in quello delle graduatorie permanenti, e, per queste ultime, nell'ambito delle nomine a tempo determinato, si ritiene opportuno, sentito il parere dell'Ufficio Legislativo, dettare alcune linee di intervento utili per la corretta ed uniforme applicazione della normativa di cui trattasi, facendo riserva di ulteriori chiarimenti non appena acquisito il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Consiglio di Stato sull'applicabilità di alcune norme al personale scolastico.

Applicabilità della normativa nelle procedure concorsuali

La legge, come recita esplicitamente l'art. 23, è entrata in vigore alla data del 18 gennaio 2000. Non ci sono dubbi quindi sulla sua applicabilità, trattandosi di disposizioni in materia di assunzioni, anche a procedure concorsuali bandite in precedenza.

Al riguardo, infatti, va sottolineato che i procedimenti amministrativi di assunzione in ruolo, che hanno una propria autonomia rispetto alle procedure concorsuali, vengono posti in essere successivamente alla predetta data del 18 gennaio 2000.

D'altronde le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro (CC.MM. n. 77 del 24 novembre 1999, n. 4 del 17 gennaio 2000, n. 36 del 6 giugno e n. 41 del 26 giugno 2000) pur rinviando alle successive norme regolamentari (alla data attuale ancora non emanate) confermano tale preciso indirizzo.

Pertanto le citate norme, seppure non esplicitamente richiamate nei bandi di concorso e nei regolamenti che disciplinano le procedure concorsuali per l'accesso a posti e cattedre per ordini e gradi di scuole vanno applicate con le disposizioni integrative di seguito analiticamente indicate.

Destinatari dei benefici e quote di riserva

All'art. 1 e all'art. 18, comma 2, vengono indicate le categorie di riservatari. La prima categoria riguarda le persone disabili cui la legge riserva una quota pari al 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato. La seconda categoria riguarda gli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate, cui la legge riserva in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, la quota dell'1%.

La legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e sono altresì computabili a tali fini.

Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo.

Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali.

Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della legge n. 104/92.

Calcolo a livello provinciale

In ogni provincia per ogni graduatoria provinciale di scuola (materna, elementare e personale educativo) e nell'ambito del settore della secondaria e del personale A.T.A., per ogni classe di concorso e profilo professionale va calcolato, quindi, il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari.

Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami.

Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti.

Qualora l'aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98 in questione mantenendo tuttavia in servizio, come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata.

Si precisa che in nessun caso nell'ambito dei posti da assegnare alle graduatorie permanenti, si potrà procedere alla riserva nelle graduatorie di circolo o di istituto.

Assunzione dei disabili

La disposizione di cui all'art. 16 della legge prevede che l'assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all'articolo 1 della legge), risultato idoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa, in ciò innovando, rispetto alla precedente disposizione di cui all'articolo 19 della legge n. 482/68, che prevedeva il possesso di tale stato sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia al momento della successiva assunzione.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle condizioni di disabilità contenute nella legge all'articolo 1, comma 4, esplicitate nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 77 del 24 novembre 1999.

Insegnanti non vedenti

Gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla legge, di una autonoma ed ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Si rammenta che, in base alle disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 288, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri.

Graduatorie permanenti (legge 124/99)

Nell'ambito delle graduatorie permanenti, compilate ai sensi della suddetta legge, non è chiaro se la nuova normativa vada applicata senza tener conto della distinzione in fasce.

Infatti, ai fini delle assunzioni, la graduatoria permanente, seppur distinta in fasce a seconda dei tempi di acquisizione da parte dell'aspirante dei requisiti per l'inserimento (abilitazione e servizio), comprende in modo unitario ed omogeneo un'unica categoria di docenti, tutti abilitati. Essa, pertanto, potrebbe essere utilizzata come un'unica graduatoria in cui il riservatario avrà titolo all'assunzione, nei limiti della quota assegnata, prescindendo dalla sua collocazione nelle fasce.

Per contro, se le fasce vengono intese come sub-graduatorie autonome e indipendenti, l'individuazione dei riservatari inseriti nelle fasce successive, potrebbe avvenire solo dopo avere effettuato tutte le nomine dei candidati non riservatari inseriti nelle fasce precedenti.

Per i motivi suesposti e nell'attesa di acquisire il determinante parere del Consiglio di Stato sulla questione, qualora l'aliquota non sia già coperta con personale in servizio, ovvero non sia da coprire con riservatari inseriti nelle fasce per le quali si procede alle assunzioni, sembra prudente accantonare i posti da riservare ai sensi della legge n. 68/99, senza procedere, per ora, alle relative nomine.

Per quanto riguarda le graduatorie del concorso per soli titoli, bandito ai sensi dell'O.M. n. 153/2000, le riserve andranno applicate per profilo professionale nei limiti indicati nei precedenti paragrafi.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si deve fare riferimento alle disposizioni attuative della legge diramate con le sopraccitate circolari del Ministero del Lavoro.

- **Precedenza nella scelta della sede provvisoria e modulistica necessaria.**

I docenti che beneficiano nell'ordine degli effetti di cui all'art. 21 e 33 commi 5,6,7 della legge 104/92, hanno diritto alla priorità nella scelta della sede provvisoria per l'a.s. 2010/2011, non nella scelta della provincia, per coloro che sono immessi in ruolo da graduatoria regionale dei concorsi per esami e titoli di cui al DDG 1999.

Essi, al momento dell'assegnazione della sede di servizio, dovranno presentare un' idonea documentazione. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dall'art. 7 del CCNI 16.02.2010 (1), relativo alla mobilità del personale di ruolo.

In caso di assistenza (art. 33 commi 5 e 7), di seguito si riporta una pluridichiarazione redatta ai sensi dell' art.7 del CCNI 16.02.2010; nel caso di assistenza al genitore disabile da parte figlio/a non unico/a, ovvero in caso di assistenza al/fratello/sorella disabile da parte del fratello/sorella non unico/a, si riporta un modello per la dichiarazione dei fratelli e/o delle sorelle che non assistono il genitore o il fratello/sorella in situazione di gravità per ragioni oggettive, da specificare analiticamente. La dichiarazione dei fratelli/sorelle ai sensi del punto V dell'art. 7 non è necessaria laddove il figlio/la figlia richiedente la precedenza sia l'unico/a a convivere con il soggetto disabile.

Le dichiarazioni vanno presentate unitamente a valido certificato di disabilità in originale o copia autenticata, rilasciato dalle commissioni mediche, funzionanti presso le ASL, di cui all'art. 4 della legge n. 104/92.

Presenteranno il solo certificato di disabilità:

il docente beneficiario dell'articolo 21 della legge 104/92, disabile con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950 n. 648, sul certificato di disabilità o su distinta certificazione deve risultare il grado di validità civile o le minorazioni sopra richiamate;

il docente beneficiario dell' art. 33 comma 6 della legge 104/92 (disabile maggiorenne) sul certificato deve risultare la situazione di gravità della disabilità.

(1) L'art. 7 del CCNI 2010 (Sistema delle precedenze comuni) individua i beneficiari delle precedenze nei disabili di cui all'art. 21 della legge 104/92, in quelli di cui al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 e in quelli di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 (assistenza continuativa e permanente al disabile in situazione di gravità) limitatamente all'assistenza al coniuge disabile, al figlio disabile, al genitore disabile da parte del/della figlio/a unico/a in grado di assistere, al fratello/sorella disabile solo nel caso che entrambi i genitori o sono scomparsi o sono impossibilitati all'assistenza in quanto totalmente inabili. Nel caso di figli/e o fratelli/sorelle non anagraficamente unici/uniche è necessario l'autodichiarazione da parte di ciascun figlio/a, fratello/sorella (vedi modello) i quali devono dichiarare che, per ragioni esclusivamente oggettive, non sono in grado di garantire l'effettiva e

continuativa assistenza, al genitore o al fratello disabile in situazione di gravità. L'art. 7 esclude la precedenza per l'assistenza al parente, l'affine o l'affidatario, pur prevista dai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 104/92. Di seguito riportiamo gli artt. 21 e 33 commi 5,6,7 della legge 104/92.

L.104/92 - Art. 21 Precedenza nell'assegnazione di sede.

- 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

-2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

L.104/92 - Art. 33. Agevolazioni.

[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (7quinquies)

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (7quater)

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (7bis)(7quater)

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (7ter)(7quater).

All' U.S.P. di

Il/la sottoscritto/a nato/a a.....il.....e residente a
via..... tel. individuato/a destinatario/a di

nomina in ruolo per l'a.s. 2010/2011, al fine della scelta prioritaria della sede di servizio, ai sensi del DPR 28.12.2000, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3,

DICHARA

chenato/a a.....il.....
 disabile in situazione di gravità con necessità di un'assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, si veda certificato prodotto in allegato alla domanda di trasferimento in originale/in copia autenticata (1), si trova nel seguente rapporto di parentela/ di adozione/ di affidamento: marito/moglie, padre/madre, padre/ madre adottivo/a affidatario/a, figlio/figlia unica/o in grado di prestare assistenza, fratello/sorella ovvero di tutela legale (da documentare).....;
 -che a favore del suddetto soggetto disabile il/la sottoscritto/a presta attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva come previsto dagli artt. 19 e 20 della legge n. 53/2000 effettivamente dal..... (2);
 -di aver interrotto una preesistente assistenza continuativa a seguito di stipula del contratto a tempo indeterminato il..... (3);
 -che il suddetto soggetto disabile non è ricoverato/a a tempo pieno presso istituto specializzato;
 -di essere domiciliato/a con il suddetto soggetto disabile nel comune di.....;
 -che il distretto di residenza del soggetto disabile è.....
 corrispondente al distretto scolastico n..... del comune di.....(nel caso di utilizzo della precedenza nella fase comunale limitatamente ai comuni con più distretti);

(per il fratello o la sorella conviventi con il soggetto handicappato nel caso in cui entrambi i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio/della figlia handicappato/a perché totalmente inabili, entrambe le circostanze vanno debitamente documentate in allegato alla domanda di trasferimento)

-di essere convivente con il suddetto soggetto disabile nel comune di.....
 Via/Piazza/..... .
 -di essere anagraficamente l'unico/a figlio/a/sorella fratello del soggetto disabile in situazione di gravità in grado di poter prestare l'assistenza;
 -di essere l'unico/a figlio/a/fratello/sorella in grado di prestare assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità in quanto l'/gli/le/altro/a/i/e fratello/i sorella/e, come da autodichiarazione/i personale/i allegata/e, alla domanda di trasferimento non è/sono in grado di effettuare l'assistenza effettiva e continuativa per ragioni esclusivamente oggettive .
 -di essere l'unico/a figlio/ in grado di prestare assistenza al soggetto handicappato in situazione di gravità , pur non essendo anagraficamente l'unico/a, ma essendo l'unico/a a convivere con il soggetto disabile nel nel comune di..... Via/Piazza/.....

Data.....

Firma.....

- 1) Conviene sempre allegare una copia in autocertificazione, mai l'originale, con la seguente dicitura, apposta sul retro della fotocopia: Il/La sottoscritto/a... nato/a... adichiara, ai sensi del DPR/445/90 e successive integrazioni, che la presente copia, formata da n..pagina/e è conforme all'originale in suo possesso; si accluda la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
- 2) Data del rilascio della documentazione di handicap da parte dell'ASL.
- 3) Nei trasferimenti interprovinciali soprattutto per i docenti neoimmessi in ruolo.

All' U.S.P. di

Il/la sottoscritto/a figlio/a fratello/sorella di
.....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3

- di non essere in grado di prestare assistenza al genitore/ al fratello/sorella handicappato/a in situazione di gravità con necessità di un'assistenza continuativa, globale e permanente per ragioni esclusivamente oggettive, di seguito indicate, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza

.....
.....
.....

e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a in precedenza.

Data.....

Firma.....

• **Decorrenza della nomina.**

Ai sensi della legge 333/2001, al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato entro la data del 31.8.2010, sarà attribuita la decorrenza giuridica dall'1.9.2010 ed economica dalla data di assunzione in servizio e sarà comunque assegnata una sede provvisoria di servizio per l'a.s. 2010/2011. Le assunzioni disposte dopo il 31.8.2010 avranno decorrenza giuridica dall'1.9.2010 e decorrenza economica dall'1.9.2011.

• **Nomine disposte in surroga e ri-assegnazione della provincia.**

Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31.8.2010, ivi comprese quelle al recupero resti, comportano l'assunzione in servizio dall'1.9.2010, purchè esse siano conferite entro il 31.8.2010. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dopo tale data, avranno decorrenza giuridica dall'a.s. 2010/2011 ed assunzione in servizio dall'anno scolastico 2011/2012.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 436 del D.Lvo 297 del 16.4.1994 (Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione), ancora vigente e richiamato nelle premesse del DM n. 75 del 10.8.2010, i direttori regionali dovranno stabilire un termine di decadenza della nomina in ruolo per quei docenti nominati d'ufficio e che non fanno pervenire una rinuncia scritta all'assunzione in ruolo.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 436 del D.lvo 297/1994, l'amministrazione scolastica, entro il 31.8.2010, dovrà procedere alla riconvocazione degli aventi diritto, per posizione occupata nelle graduatorie di merito del concorso regionale per esami e titoli di cui al DDG 1999, al fine di procedere alla riassegnazione della provincia e della sede provvisoria già con decorrenza 1.9.2010, per scorrimento della graduatoria medesima a seguito di rinunce e nomine per surroga. Nel caso si superi la data del 31.8.2010 e comunque il ventesimo giorno dall'inizio dell'a.s. 2010/2011, sarà disposta la riassegnazione della provincia di gradimento (vedi schema di richiesta cambio provincia) nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 e la riassegnazione avrà solo un effetto giuridico, ma comunque avrà effetto ai fini della domanda di mobilità per l'a.s. 2011/2012.

Riportiamo di seguito per intero l'art. 436 del D.Lvo n. 297 del 16.4.1994

D.Lvo 297/94 - Art. 436 - Nomina ed assegnazione della sede

1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

Al Direttore Scolastico Regionale
del.....

Oggetto: assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. 2010/2011 da graduatoria di merito o da elenco prioritario/aggiuntivo di sostegno, relativamente a concorso ordinario regionale, richiesta rassegnazione della provincia e della sede di servizio già assegnata.

ins/prof/prof.ssa.....

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a.....

il....., residente a.....via/piazza/.....

tel.....cell.....e-mail.....

inserito/a nella graduatoria di merito del concorso a cattedra per titoli ed esami regionale indetto con DDG 1999 per la scuola dell'infanzia/primaria/secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado classe di concorso.....al posto.....

con punti....., inserito/a nell'elenco regionale prioritario/aggiuntivo per l'assegnazione di posti di sostegno nella scuola dell'infanzia/primaria/secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado area disciplinare n., essendo stato/a convocato/a tramite telegramma il giorno..... presso....., ed essendo stato/a assunto/a in

ruolo con decorrenza giuridica ed economica l'1.9.2010 su posto di scuola dell'infanzia/primaria/secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado per la classe di concorso..... nella provincia di..... ovvero su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia/primaria/secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado area disciplinare

n. nella provincia di..... sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale; presa visione dei verbali delle assunzioni a tempo indeterminato del/dei giorno/i

.....da cui risulta che il/la/i/le/gli prof/prof.ssa/ins

.....

 che segue/seguono in ordine di graduatoria di merito/di elenco di sostegno lo/la scrivente, per la nomina in ruolo , disposta in surroga al posto di aspirante già nominato/a d'ufficio e che in seguito ha rinunciato all'immissione in ruolo, ha/hanno scelto la provincia di....., ai sensi del comma 1 dell'art. 436 del D.Lvo 16.4.2006 n. 297, nel rigoroso rispetto dell'ordine di graduatoria,

chiede

che le sia assegnata già a decorrere dall'1.9.2010 la provincia di.....
 al posto della provincia di....., già assegnata il giorno..... in quanto maggiormente preferita dallo/a scrivente, come rappresentato in sede di convocazione per l'immissione in ruolo, ma non presente al momento della scelta in quanto attribuita d'ufficio ad aspirante che lo/la precedeva in graduatoria e solo in seguito ha rinunciato alla nomina in ruolo.

Lo/La scrivente, ai sensi del già citato comma 1 dell'art. 436 del D.Lvo 297 del 16.4.1994, nell'evenienza che si dovessero effettuare ulteriori immissioni in ruolo con scorrimento di graduatoria di merito/elenco di sostegno, per surroga ovvero per sopravvenienza di posti e nel caso che la provincia di..... fosse assegnata ad aspirante che segue in graduatoria di merito il/la sottoscritta chiede altresì, anche entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per l'a.s. 2010/2011, che le sia assegnata la provincia di.....al posto della provincia di..... con decorrenza 1.9.2010. Nel caso sia superato il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni lo/la scrivente chiede che le sia assegnata la provincia di..... nel corso dell'anno scolastico 2010/2011, ai soli effetti giuridici.

Lo/La sottoscritta nel caso che nel corso delle operazioni sopra richiamate non fosse disponibile la provincia di....., al posto di quella assegnata, indica le seguenti province in ordine di preferenza.....

Data.....

Firma.....

- **Neo immesso in ruolo aspettativa anche per continuare precedente attività lavorativa o per sottoscrivere un contratto a tempo determinato nell' a.s. 2010/2011.**

Il docente neo assunto, oltre a chiedere al dirigente scolastico della scuola di servizio fin dall'1.9.2010 l'aspettativa non retribuita per motivi familiari o personali, ovvero per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del CCNL del 29.11.2007; ai sensi del comma 3 può essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda e per un anno scolastico (dall'1.9.2010 al 31.8.2011) per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova sia nel settore pubblico che in quello privato.

Il docente neo-assunto, in deroga annualmente definita dal MIUR, all'art. 36 del CCNL del 29.11.2007, può accettare nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2010/2011 in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno scolastico. L'accettazione dell'incarico a tempo determinato comporta l'applicazione della disciplina contrattuale prevista dai supplenti, fatti salvi i diritti sindacali.

- **Documenti di rito.**

Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente è invitato a presentare entro il termine di trenta giorni, pena l'annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato, la documentazione che certifichi il possesso dei requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi e di quelli specifici per l'accesso alla cattedra o posto, indicati nei bandi che disciplinano il reclutamento.

I requisiti generali sono documentati con la presentazione dei seguenti atti:

Il Certificato di nascita rilasciato dal Comune di residenza (non occorre più l'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal comune di origine).

- Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
- Certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi;
- Il Certificato generale del Casellario giudiziale, rilasciato dalla Segreteria della Procura della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi,
- Copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva.
- Certificato di costituzione sana ed esente da difetti che impediscano il pieno rendimento del servizio, rilasciato dall'ASL o da un medico militare in data non anteriore a 6 mesi, con l'indicazione dell'esito dell'accertamento serilogico previsto dall'art. 7 della legge 837/1956.(1)

(1) E' sufficiente anche la presentazione di una certificazione di idoneità all'impiego rilasciata dal proprio medico curante o dal medico di base. (cfr. nota 1551 del 31.7.2007).

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualifiche personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

I certificati anagrafici sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso che l'interessato dichiari in calce al documento che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 41 DPR 28.12.2000 n. 445).

La certificazione anagrafica e il Casellario giudiziale devono essere acquisiti direttamente dalla segreteria della Scuola che NON PUO' pretenderne la presentazione da parte del docente neo-assunto, che, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in alternativa alla presentazione della documentazione, può presentare dichiarazioni sostitutive, sottoscritte sotto la propria responsabilità, per attestare fatti, stati o qualità per i quali è ammessa l'autocertificazione, di seguito proponiamo un modello; **sono le escluse le attestazione di carattere sanitario.**

Al Dirigente scolastico

.....

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, ai fini della consegna dei documenti di rito, ins/prof.....

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 _____ il _____ e residente a _____
 via/piazza _____ consapevole delle responsabilità delle sanzioni penali
 stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, di formazione o uso di atti
 falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall'art.
 15 della legge 16.1.2003 n. 3,

DICHARA

sotto la propria personale responsabilità:

- di essere nato/a il _____ a _____;
- di essere residente nel comune di _____ in _____;
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _____;
- di possedere il codice fiscale _____;
- di aver conseguito la laurea in _____ presso l'Università degli studi _____ in data _____ con votazione _____;
- di avere conseguito abilitazioni per le seguenti classi di _____ concorso:

- di essere di stato civile _____;
- che il proprio nucleo familiare è quello sotto riportato:

n°	cognome e nome	luogo e data di nascita	codice fiscale	rapporto con il/la dichiarante

- di non essere in alcuna delle situazioni, di cui all'art. 18, comma 5, del CCNL 4.8.1995 di esistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e di incompatibilità con l'attività di insegnante;
- di non godere di pensione;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:

- certificato che attesta che il/la sottoscritto/a è idoneo/a allo svolgimento delle mansioni;
- elenco dei servizi prestati in qualità di supplente prima di essere immesso/a on ruolo.

Data.....

In fede

.....

- **Neo immesso in ruolo e dottorato di ricerca**

Il DPR 11.7.1980 n. 382 e la legge di modifica 13.8.1984, n. 476 stabiliscono che il pubblico dipendente, anche il neo assunto, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

La legge n. 448 del 28.12.2001, art. 52 comma 57 ha in parte integrato la legge 476/84, aggiungendo, all'art. 2 comma 1, il seguente periodo: "in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".

Il periodo di aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione centrale prestazioni previdenziali -

con nota prot. N. 1181 del 22.10.1999 diramata dal Ministero dell'istruzione con circolare n. 265 dell'8.11.1999.

Il docente immesso in ruolo che non possa perfezionare il rapporto d'impiego con l'assunzione del servizio perché già impegnato nella frequenza del dottorato di ricerca deve essere collocato in congedo, in tal caso, ai sensi della C.M. n. 376 del 4.12.1984, per il perfezionamento del rapporto d'impiego è ritenuta sufficiente la semplice accettazione della nomina. E' utile precisare quanto segue: l'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale del dirigente scolastico; la concessione non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova o di formazione; la richiesta non è commisurata ad anno, ma all'intera durata del dottorato; il docente che cessa, rinuncia o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere servizio presso la sede di titolarità o di servizio; il docente durante lo svolgimento del dottorato di ricerca non può svolgere una contestuale attività professionale lavorativa.

Per usufruire dell'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca gli interessati devono presentare al dirigente scolastico apposita domanda corredata con certificato rilasciato dal Rettore dell'Università sede del dottorato di ricerca comprovante l'avvenuta ammissione e frequenza del corso. Una copia della domanda deve essere inviata dall'interessato alla Direzione Scolastica Regionale, USP della provincia di appartenenza.

- **L'anno di Formazione**

L'anno di formazione, istituito dalla Legge 270/82, è disciplinato dall'art. 440 del T.U. Ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. La conferma dell'assunzione si consegue con il superamento favorevole dell'anno di formazione e di un'attività seminariale di formazione di 40 ore. Ad ogni neoimpresso in ruolo è assegnato un tutor, docente esperto con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l'apprendimento teorico. Al termine dell'anno di formazione, il docente discute con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni. Dalla C.M. n. 267/1991 emerge il principio secondo il quale, dei due elementi costitutivi dell'anno di formazione (prestazione di servizio per almeno 180 gg., attività seminariali), solo il primo è essenziale al superamento dell'anno di formazione, mentre il secondo può in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata (es. assenza per maternità, infermità, ecc.).

Il superamento del periodo di prova o dell'anno di formazione è la condizione necessaria per ottenere la ricostruzione di carriera i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma e per ottenere eventuali comandi, nonché per partecipare alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e di ruolo).

Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno computati solo i giorni di lezione, ma anche altri periodi che di seguito si elencano con gli specifici riferimenti normativi:

- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 Legge 23.12.1977 n. 937;
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d'interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni (C.M. n. 180 dell'11.7.1979);
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;

- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'11.7.1979);
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 Regio Decreto 21.8.1937, n. 1542; C.M. n. 54 del 23.2.1972; C.M. n. 180 dell'11.7.1979);
- il periodo prestato quale preside incaricato (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, convertito in Legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall'art. 1, comma 2 della Legge 10.6.1982 n. 349).

Non sono invece computabili:

- i periodi di ferie,
- i permessi retribuiti e non,
- le assenze per malattia,
- le aspettative, eccetto quelle parlamentari;
- i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
- le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.12.1977 n. 937.

Ai sensi dell'art. 68 del CCNL del 29.11.2007, l'anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro, con il sostegno di tutor appositamente formati, e con l'approfondimento teorico.

Dall' a.s. 2001/02, l'organizzazione delle attività di formazione per l'anno di prova è gestita attraverso la piattaforma I.N.D.I.R.E. previa apposita circolare emanata dal MIUR; l'attività è suddivisa in una parte on line ed una parte in presenza entrambe guidate da un tutor appartenente alla scuola sede del corso di formazione. La presenza alle attività è obbligatoria per almeno il 75% delle ore.

I coordinatori degli incontri rilasceranno un attestato di partecipazione da presentare al comitato di valutazione per il servizio, presso il quale il neodocente dovrà sostenere la discussione finale di una relazione da lui preparata.

Durante l'anno di formazione il neo-docente viene assistito da un docente esperto o tutor, al quale non possono essere affidati più di due neodocenti. L'istituto del tutor non è previsto, invece, per i docenti che si trovano nell'anno di prova a seguito del passaggio di ruolo.

Il neo-docente redige una relazione sulle esperienze e attività svolte, con riferimento anche a quelle inserite nel corso I.N.D.I.R.E., che è oggetto di discussione con il comitato per la valutazione; sulla base di ciò e tenendo conto anche della relazione di spettanza del dirigente tutor, il Comitato di valutazione esprime il suo parere per la conferma in ruolo. E' compito del dirigente curare alla fine dell'anno scolastico la relazione conclusiva sull'anno di formazione di ciascun neodocente.

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto (circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984).

Di seguito si elencano due casi particolari.

1. I servizi svolti con contratto a tempo determinato dai docenti nominati in ruolo, solo giuridicamente, con decorrenza 1.9.2010, ai sensi della nota ministeriale del 29.2.2008 n. 3698, sono validi ai fini del superamento del periodo di prova se svolti per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento per il quale si è maturata l'immissione in ruolo.
2. Qualora il neo-assunto a tempo indeterminato abbia optato per il conferimento della supplenza per l'a.s. 2010/2011, in ordine di scuola diverso da quello relativo alla assunzione a t.i., ai sensi dell'art. 36 del CCNL 29.11.2007, è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto d'insegnamento o nella classe di concorso di titolarità.

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Roma, 29 febbraio 2008

Oggetto : Superamento periodo di prova a. s 2007/2008 personale scuola. – Chiarimenti.

Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito al superamento del periodo di prova del personale scolastico nominato in ruolo dal 1°/09/2007, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti. Preliminarmente si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con C.M. n. 267 del 10.8.1991 e richiamate con nota del 28 maggio 2001 prot. n. 39/segr. Ex Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione, nonché i chiarimenti forniti con nota prot. n. 196 del 3 febbraio 2006 e con nota prot. n. 2081 del 7 febbraio 2007 di questa Direzione generale. Ciò premesso, si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.

Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico.

Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio. Va infine ribadito che l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.

Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell'art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.

per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE UFF. I
f.to G. PILO

- **La dichiarazione dei servizi.**

Il docente neo-assunto, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici, il servizio militare, i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali. La dichiarazione, in carta semplice, deve essere presentata entro 30 giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro. Per ottenere una base informativa completa ed aggiornata, e quindi evitare errori, è stato predisposto un apposito modello allegato alla nota ministeriale prot. n. D13/1943 del 10/8/'99 (normalmente disponibile presso la segreteria della scuola).

La dichiarazione è obbligatoria anche in assenza di precedenti servizi, ed è un adempimento molto importante in quanto l'omissione entro i due anni previsti, per eventuali integrazioni, non consente successivamente di chiedere il riconoscimento dei servizi ai fini pensionistici. Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni. Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza, nonché la relativa valutazione dei periodi e servizi, l'interessato può, sotto la propria responsabilità, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15 del 4/1/'68 come modificata dalla Legge n. 127 del 15/5/'97 (art. 2 D.P.R. n. 351 del 28/4/'98).

Per quanto riguarda la dichiarazione (vedi Quadro 5 del modello citato) relativa ad attività svolte nel privato ed ai periodi per i quali si è percepito l'assegno di disoccupazione, si consiglia di chiedere il proprio estratto conto INPS, dal quale risulteranno tutti i periodi da indicare nel Quadro 5.

Con la nota prot. n. 981 del 9/12/'99, il Ministero ha ribadito l'importanza dell'acquisizione di dati precisi per poter raggiungere lo scopo dell'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico

in modo tempestivo ed efficace. In tale contesto è stato stabilito che le dichiarazioni dei servizi anteriori all'assunzione in ruolo devono essere trattenute agli atti dalle singole scuole in originale e non in copia. Sono invece da trasmettere in originale agli UU.SS.PP. le eventuali dichiarazioni integrative.

Si consiglia di conservare la fotocopia della dichiarazione dei servizi e di annotare la data ed il numero di protocollo dell'inoltro della pratica all' U.S.P.

- **La mobilità dei docenti neo immessi in ruolo.**

I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia dalla graduatoria di merito del concorso ordinario a cattedre per esami e titoli, bandito con DDG 1999 ovvero con DM 1990 sia dalla graduatoria ad esaurimento, su sede provvisoria, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2010 ovvero con nomina solo giuridica 1.9.2010, in quanto assunti oltre il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, per surroga o scorrimento delle graduatorie, avranno assegnata la sede definitiva con la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 2011/2012.

I docenti neoassunti a tempo indeterminato, al fine di ottenere una sede definitiva per l'anno scolastico 2011/2012, parteciperanno alla seconda fase che concerne i trasferimenti da un comune all'altro della medesima provincia

Nel caso non presentano domanda di mobilità ovvero nel caso la presentano ma non sono soddisfatti, in quanto le sedi espresse nella domanda non risultano disponibili, essi avranno comunque assegnata una sede definitiva d'ufficio tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti effettuati nella prima (fase comunale) e nella seconda fase (fase tra comuni diversi della provincia). Infatti l'ultima operazione della seconda fase, prevede il trasferimento d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nelle precedenti operazioni.

Si consiglia per i docenti neo immessi in ruolo l'indicazione nella domanda di trasferimento un numero consistente di istituzioni scolastiche, utilizzando a tale scopo le preferenze sintetiche, comuni e distretti e scegliendo anche l'opzione cattedre orarie nello stesso e in comuni diversi.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Limitazioni alla mobilità per i docenti immessi in ruolo ed esemplificazioni.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 124/1999, i docenti neoassunti a tempo indeterminato non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia (trasferimento interprovinciale) per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, nel nostro caso l'1.9.2010 e non possono partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio sempre a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo (1.9.2010).

Il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2009 (lo scorso anno) potrà invece produrre la domanda di trasferimento provinciale per il 2011/2012, ma non ancora la domanda di trasferimento interprovinciale, mentre potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale per il 2009/2010 il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.2008, essendo trascorso il triennio previsto dalla legge 124/1999.

In sintesi proponiamo di seguito la seguente semplificazioni sulle limitazioni alla mobilità previste dalla legge 124/1999 e regolate dal contratto integrativo, per i docenti immessi in ruolo negli anni 2008/2009, 2009/2010 e per i neo immessi in ruolo nel 2010/2011.

Il docente neoassunto quest'anno a tempo indeterminato, con decorrenza 1.9.2010, pur in possesso dei requisiti previsti per il passaggio di cattedra e/o di ruolo, non può produrre domanda di mobilità professionale per l'a.s. 2011/2012 in quanto, alla data di presentazione della domanda di mobilità, non avrà ancora superato il periodo di prova o l'anno di formazione; tale divieto è chiarito, inequivocabilmente, dal comma 1 dell'art. 3 del CCNI 20.12.2010.

Il docente assunto con decorrenza 1.9.2009 potrà presentare domanda di trasferimento in ambito comunale e provinciale, domanda di passaggio di ruolo e di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale, in quest' ultimo caso solo se ha superato l'anno di prova o di formazione.

Il docente assunto con decorrenza 1.9.2006 può presentare trasferimento in ambito comunale, provinciale e interprovinciale, domanda di passaggio di ruolo e di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale, in questo caso solo se ha superato l'anno di prova o di formazione.

Non incorre in tali limitazioni:

- il personale docente non vedente (art. 3 legge 28.3.1991);
- il personale docente emodializzato (art. 61 legge 270/82);
- il personale docente di cui all'art. 21 della legge 104/92 (portatori di disabilità con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950, n. 648);
- il personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia);
- il personale docente di cui al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 (disabili con connotazione di gravità);
- il personale docente che assiste un soggetto portatore di disabilità grave e bisognoso di assistenza continuativa e permanente di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (i genitori anche adottivi o coloro che esercitano legale tutela di portatori di disabilità in situazione di gravità, il coniuge, il solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori o siano deceduti o siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio o della figlia disabile grave, perché totalmente inabili, uno dei fratelli o una delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile. In situazione di gravità.

- **Le ferie.**

I docenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, lettera a) della legge 23.12.1977, n.977, solo dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, avranno diritto ai 32 giorni (cfr. commi 3 e 4 dell'art. 13). Nel corso del 2008/2009 i docenti neoimmessi in ruolo matureranno le ferie in proporzione ai servizi prestati in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, la frazione superiore a 15 giorni equivale a un mese. (cfr. comma 6 dell' art.13). Si precisa che nel computo dei tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, vanno considerati non solo quelli decorrenti dall'immissione in ruolo ai fini economici, bensì anche quelli precedenti di pre ruolo, dato l'ampio significato della dizione " a qualsiasi titolo prestato"; la medesima precisazione va fatta per il personale docente con contratto a tempo determinato.

Le ferie si configurano come un diritto soggettivo irrinunciabile che soddisfa all'esigenza, costituzionalmente protetta, di garantire, anche nell'interesse dell'amministrazione, l'integrità psicofisica del dipendente contro il logorio conseguente alla prestazione del servizio per un certo periodo di tempo (art. 36 della Costituzione, Consiglio di Stato- cfr. parere del 13.6.1966, n. 338). Le ferie, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del CCNL 29.11.2007, sono quindi un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Le ferie devono essere richieste dal docente al dirigente scolastico (comma 8 art. 13), di seguito si propone un modello di domanda.

- **Adempimenti successivi al superamento dell'anno di prova**

Sul sito dell' INPDAP, www.inpdap.it sono tutti i moduli per le domande di cui al seguito:

- **Domande per computo, riunione, riscatto, ricongiunzione ai fini pensionistici**

Queste domande servono ad incrementare i periodi validi per la futura pensione e quindi riguardano tutti i periodi di lavoro con iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi (T.U. 1092/73 e legge 7.2.79 n. 29) compreso il servizio reso come libero professionista (legge 5.3.90 n. 45), alle indennità di disoccupazione, al riconoscimento del periodo legale di studi e alle specializzazioni per il sostegno, al servizio di leva o civile ecc.

Tutte le domande devono essere indirizzate alla direzione provinciale dell'INPDAP tramite la scuola di servizio.

Le domande, ai sensi del DPR n. 445/2000, valgono anche come "autocertificazione" dei servizi/periodi richiesti. Si consiglia, però, di allegare alla domanda la documentazione dei servizi/periodi di cui si chiede la valutazione per evitare che dichiarazioni poco chiare o periodi molto frammentati siano causa di mancate o erronee valutazioni da parte dell'INPDAP.

Si consiglia di presentare tutte le domande entro il primo anno di immissione in ruolo e, in ogni caso, almeno due anni prima del pensionamento.

Una novità , rispetto agli scorsi anni riguarda la possibilità di riscattare ai fini del TFR i servizi prestati a tempo determinato fino al 30 maggio 2000.

La liquidazione dei docenti assunti a tempo determinato dal 2001, infatti, non è più il TFS (la vecchia buonuscita) ma, appunto, il TFR (Trattamento di fine rapporto).

- **Riscatto periodi di servizio ai fini del TFR**

I colleghi neo immessi in ruolo, che ai sensi della Circolare Inpdap n.30 del 1/08/2002 sono obbligatoriamente collocati in regime di TFR, possono chiedere il riscatto dei periodi di servizio prestati in qualità di docenti a tempo determinato antecedentemente alla data del 30/05/2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione. Lo stabilisce l'art. 1 c.9 del DPCM 20/12/99.

Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR. Non sarà possibile riscattare ai fini del TFR, dunque, né i periodi di studio (lauree , specializzazioni, ecc) né il servizio militare.

Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di servizio.

L'istanza, corredata dei certificati di servizio relativi ai periodi che si vuole riscattare, va inoltrata alla Direzione provinciale dell'Inpdap per il tramite della scuola di appartenenza. Le dichiarazioni ivi contenute vanno rese ai sensi del DPR 445/2000.

- **Ricostruzione di carriera.**

La ricostruzione di carriera consente di far valere i servizi di docente svolti precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato, per ottenere il riconoscimento dell'anzianità e un livello stipendiale più alto. La ricostruzione avviene solo su domanda che può essere presentata una volta superato l'anno di prova e comunque non prima dell'1 settembre dell'anno scolastico immediatamente successivo all'assunzione, altrimenti è intempestiva. Nella domanda, rivolta al Dirigente Scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili e le dichiarazioni sono sostitutive delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n.445/2000). Si consiglia di allegare i certificati di servizio, in quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione.

Per la ricostruzione di carriera i servizi valutabili sono quelli di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Il servizio di leva/civile è pienamente valutabile se prestato in corso alla data del 31.1.87 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31.1.87 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).

Superato l'anno di prova, è consigliabile presentare la domanda prima possibile per ottenere al più presto il nuovo inquadramento economico (ai sensi del regolamento della legge 241/1990 sono necessari 480 gg dalla data di presentazione della domanda di ricostruzione).

- **La previdenza complementare.**

Con la riforma pensionistica del 1995 i docenti possono affiancare alla pensione "tradizionale" una eventuale pensione integrativa. Questa "seconda" pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare.

Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima. I docenti neo-assunti, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare. In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo ESPERO). Consigliamo quindi di rivolgersi alle sedi provinciali della Gilda degli insegnanti, per verificare le condizioni e le opportunità dell'adesione al fondo ESPERO. E' anche possibile acquisire informazioni, collegandosi al sito internet: www.fondoespero.it sul quale è disponibile anche una procedura di simulazione.